



NOTE CRITICHE AL PRONTO ORDINI DEL C.N.D.C.E.C. IN MATERIA DI S.T.P. IN FORMA DI S.R.L.S.

Il C.N.D.C.E.C., con parere n. 262 del 14 marzo 2016, si esprime favorevolmente in ordine alla possibilità che la società tra professionisti rivesta la forma della società a responsabilità limitata semplificata. Nella sostanza si afferma che, stante il riferimento contenuto nell'art. 10, comma 3, della legge 183 del 2011 alle società regolate dai titoli V e VI del libro V del codice civile, anche la società a responsabilità limitata semplificata di cui all'art. 2463-*bis*, c.c., possa esser utilizzata quale schema di riferimento, dovendosi intendere l'inderogabilità delle clausole del modello standard stabilita dal comma 3 della norma da ultimo citata nel senso che solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile.

Invero, l'affermazione secondo cui è inderogabile solo la clausola prevista nel modello standard mentre quest'ultimo è a sua volta non inderogabile sia pure per apportare "*mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell'atto costitutivo espresso nel modello*", come si sostiene nel documento in commento (e, prima ancora, nel Documento *Società a responsabilità limitata semplificata* della Fondazione Nazionale Commercialisti, approvato dallo stesso C.N.D.C.E.C. nel febbraio 2016) è tutt'altro che pacifica.

All'indomani dell'introduzione della disciplina della s.r.l.s., sulla derogabilità o meno del modello standard sono state assunte posizioni diverse sinteticamente riassumibili nel senso della:

- integrabilità e modificabilità (piena) del modello ministeriale. Così si esprime la nota del Ministero di Giustizia e del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43644 del 10 dicembre 2012, secondo cui è possibile "investire il professionista del compito di modulare il negozio secondo le esigenze proprie dell'attività di impresa che si intende svolgere in forma collettiva con quel modello societario semplificato". Affermazione, questa, che a ben vedere, pare alludere ad un incarico professionale che fuoriesce dalla gratuità della prestazione notarile, e che invero porta al di fuori della disciplina delle società semplificate;

- integrabilità dell'atto costitutivo relativamente ad aspetti marginali derivanti da lacune nel modello (In tal senso la Massima n. 127 del 5 marzo 2013 del Consiglio Notarile di Milano che si riferisce ad esempio all'*indicazione dell'indirizzo della sede sociale, ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. c.c., o all'indicazione della data di scadenza degli esercizi sociali.*);



- assoluta rigidità dell'atto costitutivo dato che la legge – norma primaria - prevede che lo stesso sia redatto “in conformità al modello standard tipizzato” mentre il riferimento alla diversa volontà delle parti è contenuto in una disposizione regolamentare (NARDONE – RUOTOLO, *Società a responsabilità limitata semplificata. Questioni applicative*, Segnalazione Novità Normative, in *CNN Notizie* del 5 novembre 2012; posizione in seguito ribadita anche nello Studio del Consiglio Nazionale del Notariato, n. 224-2014/I, BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, in *Studi e materiali*, 2014, 383 ss.). In questo senso si è espressa anche Commissione Società del Triveneto, con l'Orientamento R.A.1., modificato 9/13 (*Modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l. semplificata e sua inderogabilità sostanziale*), secondo cui “Le clausole negoziali del modello standard tipizzato dell'atto costitutivo-statuto della s.r.l.s sono inderogabili, mentre le formule dell'atto pubblico con esso proposte hanno valore meramente indicativo. Tali formule appaiono infatti inserite nel modello standardizzato al solo scopo di semplificarne la lettura, tant'è che risultano incomplete (ad esempio manca l'intestazione “Repubblica Italiana” e l'espressa menzione del distretto notarile di iscrizione del notaio rogante), oltre che riferite ad un'unica ipotesi tipo (quella dell'atto pubblico in cui intervengono soggetti non rappresentati, che conoscono la lingua italiana, che sanno leggere e scrivere, che non richiedono l'assistenza di testimoni, ecc.). Nel caso concreto il notaio rogante potrà dunque utilizzare le formule dell'atto pubblico che riterrà più opportune, anche discostandosi da quelle contenute nel modello tipizzato, il tutto, ovviamente, nel pieno rispetto della disciplina legale sulla forma degli atti pubblici contenuta nella Legge Notarile e nelle altre norme speciali. Il medesimo notaio rogante e/o le parti non potranno, invece, apportare alcuna modifica alle clausole negoziali tipizzate del negozio costitutivo della s.r.l. semplificata, a meno che non sia necessario adeguarle a disposizioni di legge sopravvenute non ancora recepite dal modello ministeriale”.

La norma, secondo tale ultima impostazione, non può che essere intesa nel senso che le disposizioni che integrano la disciplina degli aspetti organizzativi della società in aggiunta a quelle contenute nello statuto standard, sono le norme codicistiche che regolano le fattispecie generali. Il modello standard non dà, infatti, scelte opzionali se non in ipotesi espressamente previste (es. nella scelta tra amministratore unico e c.d.a.). Per tutto ciò che non è disciplinabile nell'atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione - in quanto compatibile - la corrispondente disciplina codicistica della s.r.l.

Il dibattito sul grado di rigidità dello statuto di s.r.l.s. è tuttavia da ritenersi non più attuale a seguito dell'intervento del legislatore che, mediante l'introduzione da parte del d.l. 76/2013 della previsione di cui al comma 3 dell'art. 2463-*bis*, c.c., secondo cui le clausole del modello standard tipizzato sono inderogabili, esclude la possibilità di integrare lo statuto che non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dall'art. 2463-*bis*, comma 2, al quale deve conformarsi lo stesso modello standard di cui al regolamento ministeriale. Dunque - salvo a dover diversamente



qualificare la fattispecie (quindi non più come s.r.l.s.) laddove si siano adottate clausole diverse o ulteriori – è lo stesso legislatore a imporre espressamente l'inderogabilità del modello.

Sotto tale profilo va ricordato come la giurisprudenza abbia affermato come «la s.r.l. semplificata è disciplinata dal legislatore, peraltro solamente nella fase costitutiva, con criteri di rigida conformità al modello ministeriale, in ragione della “semplificazione” che caratterizza tale struttura societaria e la distingue dalla s.r.l. ordinaria, ed in ragione anche della gratuità dell'atto. Di conseguenza, una volta che le parti intendano utilizzare tale struttura societaria, nessuna difformità dal modello ministeriale può sussistere» (Trib. Venezia, 9 novembre 2015, che ha disposto la cancellazione d'ufficio di una s.r.l.s. il cui atto costitutivo si discostava dal modello).

Una diversa lettura del disposto del comma 3 dell'art. 2463-*bis*, c.c., come quella proposta dal C.N.D.C.E.C., in base alla quale la previsione dell'inderogabilità riguarderebbe le sole clausole del modello tipizzato, la cui formulazione non potrebbe essere modificata, ma non il modello di atto costitutivo in sé, come se fosse invece possibile l'inserimento di pattuizioni ulteriori, aventi ad oggetto la regolamentazione di aspetti non disciplinati nelle clausole standard presta il fianco a critiche, oltre che sul piano della formulazione letterale della norma, anche sul piano sistematico.

Il dato da cui muovere è rappresentato dal combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 2463-*bis*, c.c.; e dalla previsione dell'art. 3, comma 3, del d.l. 1/2012, per il quale «l'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti onorari notarili».

Non sembra potersi mettere in dubbio che questa seconda disposizione, concedendo delle agevolazioni sul piano tributario ed amministrativo e, al contempo, prevedendo la gratuità della prestazione professionale del notaio, debba esser interpretata in senso restrittivo, in quanto norma eccezionale, non estensibile a fattispecie diverse rispetto a quella alla quale essa espressamente si riferisce.

Va ricordato come le agevolazioni riguardino solo ed esclusivamente le società i cui soci siano persone fisiche: sebbene la normativa sia nata per favorire l'accesso all'attività imprenditoriale dei giovani che non avessero compiuto il trentacinquesimo anno di età oggi, con l'eliminazione del requisito anagrafico, essa vede come possibili destinatari altre fasce socialmente deboli.

Sia l'esenzione da diritto di bollo e di segreteria, sia la gratuità dell'intervento del notaio corrispondono alla finalità di abbattere i costi di avvio delle nuove imprese semplificate; e, con riferimento alla seconda, la scelta presupponeva necessariamente di ridurre quanto più possibile la prestazione professionale del notaio al solo controllo di legalità, appunto attraverso il ricorso ad un modulo (TASSINARI, *“Ne sexies in idem”*: la ricerca del legislatore italiano di semplificare la costituzione delle srl., in *Soc. e contratti*, 2013, 9/2013, 23; REVIGLIONE, *La società a responsabilità limitata semplificata*, in Bione, Guidotti, Pederzini, *La nuova società a responsabilità limitata Tratt. Galgano*, Padova, 2012, 658).



Appare evidente come l'inderogabilità del contenuto dello statuto tipizzato e la norma agevolativa vadano di pari passo: la prima, riducendo per quanto possibile gli oneri di costituzione della società, giustifica la seconda.

Un'interpretazione che limitasse l'inderogabilità alle sole clausole adottate dal decreto ministeriale e, al contempo, consentisse la piena esplicazione dell'autonomia statutaria attraverso l'adozione di clausole integrative del modello, produrrebbe l'effetto di estendere inevitabilmente la portata del regime agevolato ben al di là del suo ambito di applicazione definito dalle richiamate disposizioni.

Ecco allora che, nell'opposta prospettiva, la previsione dell'inderogabilità rappresenta uno di quei limiti imposti dalla legge che impediscono alle parti di determinare liberamente il contenuto del contratto ai sensi dell'art. 1322 c.c. In sostanza l'atto costitutivo non può avere un contenuto diverso da quello stabilito dal legislatore e che è riprodotto nel regolamento ministeriale, né le parti possono inserirvi clausole integrative.

Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, per la società tra professionisti, posto che il comma 4 dell'art. 10, l. 183/2011 impone l'adozione nell'atto costitutivo di clausole statutarie pattizie non contemplate nel modello e cioè il cui atto costitutivo preveda:

a) l'esercizio in via esclusiva dell'attività professionale da parte dei soci;


b) l'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche, o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi;

c) criteri e modalità affinché l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla società sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; la designazione del socio professionista sia compiuta dall'utente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente;

c-bis) la stipula di polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci professionisti nell'esercizio dell'attività professionale;

d) le modalità di esclusione dalla società del socio che sia stato cancellato dal rispettivo albo con provvedimento definitivo.

La previsione statutaria di tali clausole, la cui presenza è obbligatoria, ma il cui contenuto è



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

rimesso alla determinazione dei privati, impedisce, come in precedenza rilevato, di costituire una STP in forma di s.r.l. semplificata, stante l'inderogabilità del modello standard (BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.; in dottrina, GUIDA, *La società tra professionisti un nuovo modello tra criticità e soluzioni operative*, in Foro Nap. 2014, 371 ss., spec. 372).

Nulla vieta, invece, come più volte rilevato (BOGGIALI - RUOTOLO, *Società tra professionisti – questioni applicative ad un anno dall'entrata in vigore*, cit., 383 ss.), costituire una STP in forma di s.r.l. con capitale compreso tra 1 e 10.000 euro (regolata dai commi 4 e 5 dell'art. 2463, c.c.), in quanto appunto le s.r.l. rientrano tra i tipi sociali espressamente richiamati dalla l. 183/2011, e tale legge non richiede requisiti speciali relativi all'importo minimo del capitale sociale.

Daniela Boggiali e Antonio Ruotolo

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0003593 - 14/03/2016

Roma, 14 marzo 2016
Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di BRESCIA
Via Marsala 17
25122 Brescia (BS)

Oggetto: PO 262/2015_ società tra professionisti_ costituzione nella forma della società a responsabilità /imitata semplificata

Con riferimento al quesito formulato il 5 novembre 2015 con il quale si chiede se sia possibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo una società tra professionisti costituita nella forma della società a responsabilità limitata semplificata, si osserva quanto segue.

L'art. 10, comma 3 della legge 12 novembre 2011, n. 183, prevede che per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico possano essere costituite società secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile. La norma consente, pertanto, di far ricorso sia ai modelli personalistici, sia a quelli capitalistici, nonché al modello cooperativo.



Come evidenziato nella circolare 32/IR del 12 luglio 2013, *“il generico rinvio effettuato ai modelli societari del titolo V dall'art. 10, comma 3 della legge n. 183/2011, consente di includere anche le società a responsabilità semplificata di cui all'art. 2463 bis c.c., seppur con gli accorgimenti che si rendano necessari in ragione della peculiare disciplina che la contraddistingue”* ⁽¹⁾.

Per quanto concerne la s.r.l.s. deve ritenersi, infatti, che l'inderogabilità delle clausole del modello standard fissata dal terzo comma dell'art. 2463 bis del cod. civ., deve essere intesa nel senso che solamente le clausole previste nel modello standard tipizzato non sono derogabili e non che il modello standard tipizzato sia inderogabile.

Come evidenziato nel documento "Società a responsabilità limitata semplificata" a cura della sua Fondazione Nazionale Commercialisti, approvato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e trasmesso agli Ordini con Informativa n. 29 del 29 febbraio 2016, *“La formulazione letterale del[...] terzo comma [dell'art. 2463 bis c. c.] fa propendere per questa ultima soluzione seppur con le opportune cautele. Sembrerebbe infatti, che fermo restando il contenuto tipizzato del modello standard così come adeguato alle nuove previsioni di cui all'art. 2463-bis c.c., possano essere apportate mere integrazioni, peraltro non incompatibili con il contenuto minimo dell'atto costitutivo espresso nel modello standard, che si rendano necessarie in relazione all'esatta configurabilità dell'organizzazione della società qualora il modello standard taccia sul punto”* ⁽²⁾

Con i migliori saluti

Il Direttore Generale
Francesca Malone

- 1)** Quanto affermato troverà pratica declinazione in occasione dell'individuazione del conferimento che nell'attuale versione della s.r.l.s. può essere solo in denaro. Fermo restando il conferimento in denaro, i soci potrebbero eseguire la prestazione d'opera professionale a titolo di prestazione accessoria, o a titolo di apporto, ovvero con un accordo concluso separatamente (sul punto anche circolare n. 32/IR nt. 30 e nt. 32). La disciplina transtipica della società tra professionisti, infatti, nulla dice con riferimento ai conferimenti e alle modalità tramite cui l'opera professionale debba essere prestata.
- 2)** Cfr. *Società a responsabilità limitata semplificata*, a cura della FONDAZIONE NAZIONALE COMMERCIALISTI, approvato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, febbraio 2016, pagg. 10-11.

(Riproduzione riservata)